

Cessione del credito: chiariti i termini per la comunicazione

27 aprile 2022 - di [Francesca Ressa](#)

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati e pagati nel 2021 la comunicazione dell'opzione può essere trasmessa entro il 29 aprile 2022

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni fiscali (per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% con il Superbonus), comunicano all'Agenzia delle Entrate l'opzione per:

- la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi

oppure

- il contributo sotto forma di sconto

in base a quanto previsto dai [provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020](#), del 12 ottobre 2020 e del [12 novembre 2021](#).

La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici, va comunicata esclusivamente in via telematica a partire dal 15 ottobre 2020 e comunque **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione può essere compilata utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) ed inviata direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato.

Quesito inerente all'invio della comunicazione dell'opzione

A tal riguardo riportiamo il quesito avanzato da un contribuente all'Agenzia delle Entrate ([FiscoOggi](#)), ossia:

Mi confermate che è ancora possibile inviare l'opzione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati e pagati nel 2021?

Parere del Fisco

Come ricordato in precedenza, l'invio della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito (o di sconto sul corrispettivo), deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Nel caso in esame, in base alla proroga disposta dall'[articolo 10-quater del dl n. 4/2022](#), decreto Sostegni ter, per le spese effettuate nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la **comunicazione può essere trasmessa entro il 29 aprile 2022**.

L'Agenzia delle Entrate rinvia, infine, al [provvedimento del 3 febbraio 2022](#) (disponibile in allegato) al fine di poter conoscere i requisiti e le modalità per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

[PROVVEDIMENTO AE 3 FEBBRAIO 2022, PROT. 35873](#)